

Come previsto, sono iniziati a piovere in Parlamento i disegni/le proposte di legge per la riforma del “sistema farmacia” pianificato sul territorio.

S'è già detto del disegno di legge Gasparri n. 863/AS e della proposta di legge Turco n. 977 AC (vedi *Punto Effe* del 25 settembre 2008: *Passaggio a Nord Ovest*). Ora s'affaccia il disegno Lannutti n. 950/AS, comunicato il 24 luglio scorso al Senato, che introduce nel sistema le farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ma a monte di ciò postula la «*non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza*» (articolo 1, comma 2): è l'incipit della liberalizzazione organica del sistema.

TRADIZIONALI E ALTERNATIVE, LA PROPOSTA LANNUTTI

La dispensazione dei medicinali «*comunque classificati*» rimane riservata «*in via esclusiva al farmacista*» (articolo 2), ma non più solo in farmacia (articolo 122, T.U. n. 1265/1934), perché in farmacia, meglio nelle *farmacie tradizionali* afferenti alla pianta organica delle sedi farmaceutiche di cui agli articoli 1, 2 e 5 della Legge n. 362/1991, vige ancora la riserva di legge nella dispensazione dei farmaci (articolo 3), ma solo di quelli erogati dal Servizio sanitario nazionale: fascia A. Mentre la dispensazione dei medicinali non erogati dal Servizio sanitario nazionale: fascia C, è aperta (articolo 4) anche alle *farmacie alternative*, in cui vengono trasformati gli esercizi di vicinato (*vulgo*: parafarmacie) di cui all'articolo 4 della Legge n. 248/2006.

È sottointeso che la dispensazione di ogni altro tipo di medicinale affidato al consiglio del farmacista (Sop) ovvero alla guida del farmacista (Otc) rimane ascritta a entrambi i tipi di farmacia, ma anche ai *corner farma-*



ceutici della grande distribuzione organizzata di cui all'articolo 4 della Legge n. 248/2006.

L'organizzazione delle farmacie convenzionate e non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale viene ascritta alle Regioni (articolo 2, com-

ma 3) e le farmacie si distinguono tra loro non solo per l'insegna: croce verde per le une e croce rossa per le altre (articolo 9), ma anche per il titolo che ne abilita l'esercizio, che rimane concessorio per le farmacie convenzionate (articolo 3) ed è inve-

Le rouge et le vert

L'ennesimo disegno di legge, comunicato al Senato lo scorso 24 luglio, postula la liberalizzazione organica del sistema e l'avvento di farmacie non convenzionate

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

L'analogia tra i due tipi di farmacia ha ricadute in punto di pianificazione dell'accesso all'esercizio del servizio farmaceutico garantito da entrambe, che vede peraltro privilegiate le farmacie non convenzionate, quanto alla apertura per silenzio-assenso (articolo 4, comma 4) e all'ubicazione nei soli limiti di distanza (200 metri) dalle farmacie convenzionate (articolo 4, comma 3): ciò a tacere delle immancabili sanatorie dello *status quo ante* (articolo 10).

LE TRABALLANTI LOGICHE DEL NUOVO SISTEMA

Rimangono dei ragionevoli dubbi in ordine alla asistematicità del "nuovo" sistema farmaceutico pianificato sul territorio, non solo in riferimento al rapporto concessorio che riguarda le farmacie convenzionate e al rapporto autorizzatorio che riguarda invece le farmacie non convenzionate, con una inspiegabile dicotomia che potrebbe costituire la premessa per una radicale sua trasformazione mediante pro-

cedure di accreditamento delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con retrocessione tra le farmacie non convenzionate di quelle che non rispondano a predeterminati requisiti.

Ciò potrebbe anche preludere alla presenza del farmacista solo nelle farmacie, convenzionate o meno con il Servizio sanitario nazionale, e all'abbandono dei medicinali dispensabili nei corner farmaceutici all'automedicazione sfrenata del cittadino/consumatore.

Il che farebbe venir meno, sotto entrambi i profili, il carattere solo "marginale" delle (pur traballanti) logiche della concorrenza e del mercato rispetto a quelle del servizio farmaceutico, pur palesate reiteratamente dal Giudice delle Leggi (da ultimo: Corte Costituzionale, 10 marzo 2006, n. 87). Tutto ciò sembra porsi in una sorta di *roulette*, in cui al *rouge et noir* è sostituito il *rouge et vert*, ma in cui il cittadino rimane pur sempre la pallina che tali logiche fanno frullare a suo rischio.

ce autorizzatorio per le farmacie non convenzionate (articolo 4).
Ne consegue il diritto del cittadino alla libera scelta delle farmacie (articolo 5), pur rimanendo incompatibile la titolarità delle une e delle altre nello stesso soggetto (articolo 7).